

RACCOLTA FIRME PER PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - VENDITA DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

I cittadini interessati potranno firmare presso l'Ufficio Elettorale di Via San Filippo n° 9 muniti di un documento di identità valido, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge si propone, attraverso modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 di rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

“Art. 45 bis (Albo dei beni confiscati).

1. E' costituito l'Albo dei beni sottratti alla disponibilità della criminalità organizzata contenente l'elenco dei beni mobili registrati, fin dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati alle mafie, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo forma sulla base degli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro 90 giorni all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione.”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 48)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. l'Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:

a. all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dal sequestro, dei beni mobili registrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

b. al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;

c. alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie.

d. all'alienazione degli altri beni mobili; b) al comma 3:

1. la lettera b) è soppressa;

2. alla lettera c):

a. il primo periodo è sostituito dal seguente: "Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è sito, a richiesta dell'ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita";

c. Al sesto paragrafo, dopo le parole "i beni" sono sopresse le parole "non assegnati";

c) il comma 4 è soppresso;

d) al comma 5:

1. al quinto paragrafo, dopo le parole "dell'interesse pubblico" sono inserite le seguenti " e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del territorio, che nello stesso tempo può modificarla";

2. in fine, aggiungere le seguenti parole " ; se, ciò malgrado, risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato";

e) il comma 7 è soppresso;

f) Al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo in fine, dopo le parole "dell'impresa confiscata" aggiungere le seguenti "ovvero agli enti locali";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le somme di denaro confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbono essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi e per l'attuazione del presente decreto legislativo, affluiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti porzioni:

1. il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

2. il 50% per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro".

Art. 4

(Regime delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

a) "Art. 48-bis (Destinazione delle aziende confiscate)

1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi della delega conferita al Governo con l'articolo 48-ter.";

b) "Art. 48-ter (Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla mafia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano, coordinandole con le altre, le disposizioni dei commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell'Agenzia;

b) valutazione della capacità dell'azienda, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei ministeri interessati, di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, comprese la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;

c) in caso di valutazione e deliberazione positiva dell'Agenzia le aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità e procedimenti dell'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel quinto paragrafo del comma 5 dell'articolo 48;

e) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

f) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

g) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle aziende confiscate è regolato dai

commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 52)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

L'Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 110)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1:

1. le parole "ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile" sono sostituite dalle seguenti "è un ente pubblico economico con" ;

2. dopo le parole "Reggio Calabria" inserire le seguenti "e sei sedi secondarie";

3. le parole "del Ministro dell'Interno" sono sostituite dalle seguenti "della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; b. al comma 2:

1. Alle lettere b) e c) le parole "e custodia" sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 111)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche: a. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico"; b. dopo la lettera c) è inserita la seguente: "d) dal presidente dell'ANCI o da un suo delegato".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 112)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva;

1. accertare lo stato occupazionale dei beni là dove l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

2. curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i predetti immobili;

3. tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferito agli enti locali"; b. al comma 4:

1. alla lettera a) le parole "gli atti di indirizzo e" sono soppresse;

2. le lettere b), c) e d) sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 113)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1:

1. il primo paragrafo del comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:”;

2. alla lettera b) le parole “ finanziaria ed economico patrimoniale” sono soppresse; b. il comma 2 è soppresso; c. al comma 3 le parole da “Successivamente” a “comma 1” sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 113-bis)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1 la parola “trenta” è sostituita con la seguente “centocinquanta”; b. i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 117)

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: “le competenze dell'Agenzia nazionale sono piene per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 118)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1 le parole “ a decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti “per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014”.

Art. 13

(Clausola di invarianza)

1. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.